

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il protocollo d'accoglienza è un documento che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri, definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo di Accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri.
- Facilitare l'integrazione degli alunni nel sistema scolastico e sociale, prevenendo e rimuovendo eventuali ostacoli.
- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.
- Costituire un contesto favorevole all'incontro con altre culture.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- **Amministrativo**
- **Comunicativo relazionale**
- **Educativo – didattico**

FASE I - AMMINISTRATIVA

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'Ufficio di Segreteria.

Nell'organico del personale amministrativo viene individuata una persona responsabile dei procedimenti di iscrizione degli alunni stranieri con i seguenti compiti:

- Fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto.
- Concretizzare l'iscrizione dell'alunno/a facendo uso anche di modulistica bilingue, ove disponibile.
- Acquisire l'opzione della famiglia di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
- Raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico progressivo.
- Fissare il primo appuntamento tra famiglia, Dirigente Scolastico e docenti

membri della Commissione Accoglienza, con la presenza, se possibile, del mediatore linguistico culturale.

In seguito all'assegnazione dell'alunno alla classe il referente dell'Ufficio Segreteria informerà i docenti della classe/sezione dell'arrivo dell'alunno straniero almeno tre giorni prima del suo ingresso a scuola.

FASE II - COMUNICATIVO-RELAZIONALE

In questa fase la Commissione di Accoglienza è composta da:

- Dirigente Scolastico.
- Docenti referenti per gli alunni stranieri.

La Commissione è un'articolazione del Collegio ed ha competenze di carattere consultivo, progettuale e deliberativo per quanto riguarda l'inserimento dell'alunno.

I membri della Commissione hanno il compito di seguire le varie fasi dell'inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, a partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola.

I membri della Commissione si incontrano ogni qualvolta si presenti il caso d'iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati.

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l'inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione Accoglienza, con l'inizio delle lezioni.

Compiti della Commissione Accoglienza:

- Esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione.
- Effettuare un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere informazioni su: situazione familiare, storia scolastica, situazione linguistica dell'alunno.
- Effettuare, se ritenuto necessario, un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi con l'eventuale presenza di un mediatore linguistico. Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia valuteranno, in seguito alle informazioni offerte dalla Commissione e successivamente al periodo di inserimento, quali interventi adottare per individuare i prerequisiti del bambino.
- Proporre l'assegnazione alla classe.
- Comunicare le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.
- Illustrare alla famiglia le modalità di intervento ed eventuale recupero previste per l'alunno.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Accoglienza, esaminati gli elementi raccolti e sentiti gli insegnanti interessati, individuano la classe di

inserimento secondo i criteri fondamentali previsti dall'art. 45 del DPR 31/08/99 n°394.

Tale normativa sancisce che:

- Tutti i minori stranieri, regolari o non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento scolastico.
- L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica (art. 45 DPR 394/99) salvo che la Commissione Accoglienza deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:
 - dell'ordinamento degli studi del Paese d'Origine dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, documentato o certificato dai genitori;
 - del titolo di studio posseduto dall'alunno;
 - dell'accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione da parte del gruppo di accoglienza e delle osservazioni effettuate dagli insegnanti di classe nel primo periodo di accoglienza;
- in caso di arrivo nella seconda metà dell'anno scolastico si potrà inserire l'alunno in una classe inferiore.

Fatto salvo il diritto-dovere all'istruzione, in presenza di più classi o sezioni si prenderanno in considerazione i seguenti fattori:

- Presenza di bambini segnalati o in via di segnalazione.
- Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi.
- Numero degli allievi della classe.
- Richiesta della famiglia
- Situazione globale della classe.

FASE III - EDUCATIVO-DIDATTICA

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici).

Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, è auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitarne l'inserimento.

Nel corso dei primi giorni di frequenza le insegnanti della Scuola dell'Infanzia concorderanno con la famiglia un orario di inserimento adeguato alle esigenze del bambino.

Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività

mirate a:

- Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno.
- Favorire la conoscenza dei compagni.
- Favorire la conoscenza degli spazi, dei ritmi e dei tempi della scuola.
- Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività.
- Individuare modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina.

LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE

La normativa vigente prevede che i docenti definiscano "il necessario adattamento dei programmi di insegnamento" (D.P.R. 394/99). Questo sulla base delle osservazioni e delle prove d'ingresso somministrate durante il primo periodo di frequenza scolastica in tutte le discipline.

Alla programmazione individualizzata consegue una valutazione individualizzata.

Per gli alunni iscritti da gennaio in poi la valutazione potrà essere espressa con il solo giudizio, relativo alla rilevazione dei progressi ottenuti nel periodo di effettiva frequenza.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni utili per la valutazione degli alunni non italofoeni.

Le seguenti indicazioni vanno lette alla luce della normativa vigente, alla quale si fa riferimento.

Valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non sia valutare un alunno italofono.

L'alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare.

Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

A. "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

B. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Per quanto concerne la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoeni, avere una visione ed un uso più elastico della scheda, utilizzando anche giudizi globali che mettano in evidenza i progressi nell'acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano di lavoro individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso che durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, deve essere oggetto di verifiche nelle ore di alfabetizzazione ed in classe, in caso predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

Al fine della valutazione i consigli di classe prenderanno in considerazione:

- la situazione linguistica di partenza;
- le osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e dai docenti alfabetizzatori;
- la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza;
- il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata disciplinare.

Si rammenta a questo proposito che l'alunno non italofono può impiegare fino a cinque anni per avere una completa padronanza della lingua cosiddetta dello studio e quest'ultima si sviluppa tanto più efficacemente, quanto più l'alunno è in grado di mantenere e sviluppare la lingua madre.

LA VALUTAZIONE

(Stralcio dalle linee guida pubblicate nel 2006, ad oggi unico riferimento normativo)

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e

delle famiglie al processo di apprendimento.

L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...".

Benchè la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni